

**PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO TRA CITTADINI E  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA  
GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

**PATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:**

**“Gestione e cura del verde dell’aiuola ospitante l’ulivo dedicato a Falcone e Borsellino”**

TRA

Il Comune di Cusano Milanino, di seguito denominato "Comune", con sede in Piazza Martiri di Tienanmen, 1 – 20095 Cusano Milanino, (C.F. 83005680158 - P.IVA 00986310969), rappresentato dal **Geom. Antonello Lecchi**, Funzionario Responsabile del Settore **Gestione del Territorio e Ambiente**

e

il sig. Luigi Piccirillo nato/a a [REDACTED] di seguito denominato/a “Proponente” in qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Su la Testa”;

**PREMESSO**

- che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il vigente Statuto Comunale agli articoli 5 e 81 e seguenti riconosce, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forme sociali al governo della città;
- che il Comune di Cusano Milanino, in accoglimento a tali principi, con deliberazione consiliare n. 24 del 26.4.2018 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno;
- che l’art. 1 del Regolamento citato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce, unitamente al successivo art. 3, i principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione, quali la fiducia reciproca, inclusività e apertura, sostenibilità, informalità, autonomia civica, oltre a responsabilità, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione quali corollari pregnanti dell’azione amministrativa;
- che l’art. 3 del Regolamento stabilisce che *“La collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione Comunale realizza l’Amministrazione Comunale condivisa, che l’Amministrazione Comunale adotta come propria normale modalità d’azione”*;

- che l'Amministrazione, al fine di semplificare la relazione con i Cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, ha individuato nel Segretario Generale l'"Unità di Coordinamento" che cura, insieme ai Servizi comunali, la stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più oltre indicato;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

#### CONSIDERATO

- che con nota Prot. 9461 del 06/04/2023 il Sig. Luigi Piccirillo, legale rappresentante dell'Associazione "Su la testa" ha presentato una proposta volta alla gestione e cura dell'area ospitante l'ulivo dedicato a Falcone e Borsellino, e immediate adiacenze;
- che con nota Prot. 9975 del 12/04/2023 il Sig. Luigi Piccirillo ha ulteriormente dettagliato gli interventi oggetto del patto di collaborazione orientato a inquadrare le medesime finalità;
- che il Segretario Generale quale "Unità di Coordinamento", in relazione all'oggetto della proposta – ha individuato il Funzionario Geom. Antonello Lecchi quale Responsabile del confronto con il soggetto proponente e della co-elaborazione del patto di collaborazione;
- che il testo del presente patto di collaborazione è stato preliminarmente valutato con il Sig. Luigi Piccirillo;

#### SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

##### 1.OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il proponente, intende realizzare l'attività di:

**gestione e cura del verde dell'aiuola ospitante l'ulivo dedicato a Falcone e Borsellino.**

##### 2.OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:

- 1) **Conservazione e cura dell'ulivo e dell'aiuola in cui è collocato;**
- 2) **estirpazione delle infestanti dell'aiuola delimitata da mattoni in tufo, ospitante l'ulivo dedicato a Falcone e Borsellino;**

- 3) **mantenimento e cura dell'aiuola e dell'ulivo, per la promozione di simboli della legalità e dell'antimafia;**
- 4) **potatura e rimonda del secco della pianta di ulivo;**
- 4) **bagnatura della pianta di ulivo;**
- 5) **cura e pulizia dell'area, conservazione della delimitazione dell'aiuola.**

### 3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

#### **Le parti si impegnano a:**

- operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi Interni ed esterni all'Amministrazione comunale;
- svolgere le attività di cui al punto 2 del presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento sull'Amministrazione Condivisa;
- garantire che il bene oggetto del patto rimanga a completa disposizione della collettività, in considerazione della sua valenza e del suo riconosciuto significato;

#### **Il Proponente si impegna a:**

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le attrezzature;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- utilizzare il logo "Comune di Cusano Milanino" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente Patto;
- produrre la rendicontazione delle attività svolte come meglio specificato all'art. 5;

#### **Il Comune si impegna a:**

- valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali/divulgativi e di rendicontazione eventualmente prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel presente Patto;
- attivare le esenzioni e le agevolazioni specificatamente indicate all'art. 10 del Regolamento al quale si rimanda anche per le condizioni di attivazione;

- a valutare e orientare eventuali attività complementari e integrative proposte dall'associazione.

#### 4. FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale sono costituite dalle esenzioni e dalle collaborazioni definite all'art. 3 del presente Patto.

#### 5. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al **Servizio Ecologia e Ambiente** a fine attività una relazione illustrativa degli interventi svolti.

Il **Servizio Ecologia e Ambiente** si impegna a pubblicare la relazione ed ogni altra documentazione sul sito del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

#### 6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente Patto di collaborazione decorre dalla data della sottoscrizione fino al termine di due anni dalla stessa sottoscrizione.

La collaborazione potrà essere rinnovata, per garantire la cura nel tempo del monumento, per ulteriori due anni, a cura delle parti e previa verifica da parte del Comune della relazione di cui al paragrafo 5 e della corretta tenuta dei luoghi ove si realizzerà il progetto.

Il Proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazione delle attività e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione. Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la revoca del presente Patto.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno nonché l'interruzione della collaborazione.

#### 7. RESPONSABILITA'

La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui beni comuni **art. 17**, sono in carico alla Proponente **Associazione "Su la Testa"**;

Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione il Proponente e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.

È a carico del Proponente munirsi eventualmente di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

Il Proponente solleva il Comune di Cusano Milanino da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.

Il proponente eviterà comunque attività che possano comportare lavori in altezza;

Le attività svolte non dovranno comportare danni per la vegetazione, per le cose e le persone. Le potature e le attività agronomiche dovranno essere eseguite da persone in grado di assicurare la necessaria perizia in riferimento alle buone pratiche agronomiche e nel rispetto del Regolamento comunale del Verde.

Il proponente dovrà adeguare la propria attività ad eventuali indicazioni tecniche il Comune debba individuare come necessarie al fine di condurre il progetto senza pericolo per il Proponente o i fruitori dell'area ovvero per assicurare il decoro dell'area.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si rinvia al Regolamento ed in particolare agli artt. 17 e 18.

#### 8. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

f.to



Per L'Associazione "Su La Testa"

f.to



